



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 ottobre 2011, n. DVA-DEC-2011-579, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna) - (ID 51/9934).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, il titolo III-bis recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata AIA);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), prevista dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 90/2007 (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi impianti di combustione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2017, n. 335, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017, con il quale è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), che intende confermare l'impegno politico di cessazione nell'utilizzo del carbone per la produzione elettrica entro il 2025;

**VISTO** il decreto del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (in sigla DVA, di seguito denominata Direzione generale) del 22 novembre 2018, n. 430 con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTA** la proposta italiana di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmessa alla Commissione europea come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 in data 8 gennaio 2019;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2011-579 del 31 ottobre 2011, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) situata nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna);

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando la società a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame entro i termini indicati nella nota;

**VISTA** la nota della società Enel Produzione S.p.A. del 18 dicembre 2018, protocollo n. 23031, acquisita il 18 dicembre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28640, con la quale il Gestore ha trasmesso una richiesta di proroga del termine per la presentazione della documentazione per il riesame;

**VISTA** la nota del 21 dicembre 2018, protocollo n. DVA/29022 con la quale la Direzione generale ritiene la proroga non accoglibile;

**VISTA** la nota della società Enel Produzione S.p.A. del 30 gennaio 2019, protocollo n. 1910, acquisita il 31 gennaio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/2356, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione chiesta nell'ambito del riesame;



**VISTA** la nota del 4 febbraio 2019, protocollo n. DVA/2617, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione da parte del Gestore e pertanto l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota del 9 aprile 2019 protocollo n. 6090, acquisita il 9 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/9101 con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

**VISTA** la nota del 30 maggio 2019 protocollo n. 8611, acquisita il 31 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/13840, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

**VISTA** la nota del 22 luglio 2019, protocollo n. CIPPC/1360, acquisita il 22 luglio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/19036, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna);

**VISTA** la nota dell'1 agosto 2019, protocollo n. DVA/20250, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna);

**VISTA** la nota del 5 settembre 2019, protocollo n. 52051, acquisita il 5 settembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/22407, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna);

**VISTA** la nota della società Enel Produzione S.p.A. del 14 settembre 2019, protocollo n. 13864, acquisita il 16 settembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/23190, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 22 luglio 2019, protocollo n. CIPPC/1360;

**VISTA** la nota del 17 settembre 2019, protocollo n. DVA/23442, con la quale la Direzione generale ha comunicato il differimento della Conferenza dei servizi convocata, per permettere alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di aggiornare il parere istruttorio conclusivo alla luce delle osservazioni pervenute da parte del Gestore e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di adeguare la relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo;

**VISTA** la nota della società Enel Produzione S.p.A. del 20 settembre 2019, protocollo n. 14283, acquisita il 23 settembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/23880, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni alla proposta di piano di monitoraggio e controllo del 5 settembre 2019, protocollo n. 52051;

VISTA la nota del 9 ottobre 2019, protocollo n. CIPPC/1715, acquisita il 9 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/25730 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna), aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

VISTA la nota del 15 ottobre 2019, protocollo n. 59354, acquisita il 15 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/26803 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna) aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

VISTA la nota del 23 ottobre 2019, protocollo n. DVA/27836, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna);

VISTA la nota del 20 novembre 2019, protocollo n. 22051, acquisita il 20 novembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/30365, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi convocata;

VISTO il verbale trasmesso con nota del 22 novembre 2019, protocollo n. DVA/30621, della seduta della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2019, durante la quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 9 ottobre 2019, protocollo n. CIPPC/1715, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 15 ottobre 2019, protocollo n. 59354, che sarà rettificato come concordato in seduta, nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni del Ministero della Salute riportate nel parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e ritenute accoglibili in sede di Conferenza;

VISTA la nota del 26 novembre 2019, protocollo n. 67015, acquisita il 26 novembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/30907 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Portoseuso (Provincia del Sud Sardegna) rettificato come concordato in sede di Conferenza;

CONSIDERATE le prescrizioni aggiuntive richieste per motivi sanitari dal Ministero della salute e depositate dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali in sede di Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**RILEVATO** che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'installazione;

**CONSIDERATO** che resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza e Parte Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione;

**FATTI SALVI** gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Sulcis Iglesias Guspinese", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

**VISTA** la nota della Divisione III "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" della Direzione generale del 3 dicembre 2019, protocollo interno n. DVA.int./31511, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La società Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma (di seguito denominata il Gestore), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso con nota del 9 ottobre 2019, protocollo n. CIPPC/1715, dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC (di seguito denominato parere istruttorio), e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo reso con nota del 26 novembre 2019, protocollo n. 67015 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, relativi al riesame

dell'autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-579 del 31 ottobre 2011, avviato con decreto del 22 novembre 2018, n. 430.  
I suddetti parere istruttorio e piano di monitoraggio e controllo costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con nota del 20 novembre 2019, protocollo n. 22051, e ritenuto accoglibile nell'ambito della Conferenza dei servizi, che:

- a) I valori limite di emissione si devono riferire alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come somma della concentrazione "tossica equivalente" dei 12 congeneri indicati nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dove le concentrazioni di massa dei singoli PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE), riferiti ai fattori WHO-TEF e non I-TEF.
- b) Il monitoraggio con il sistema di deposimetri installati per campionare le polveri provenienti dal parco carbone deve prevedere la caratterizzazione delle polveri raccolte tramite il dosaggio di metalli pesanti (As, Pb, Cd, Ni, V, Cr, Cu, Mn, Hg, Tl), PCDD/F, PCB-DL e IPA, prevedendo altresì che le campagne di monitoraggio delle deposizioni siano almeno due all'anno, una riferita alla stagione fredda e una alla stagione calda.

Oltre a tali condizioni, l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

## *Articolo 2*

### *(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)*

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Come riportato alla prescrizione n. 10 di pag. 159 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmetterlo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, uno studio di fattibilità per la verifica della possibilità tecnica di aumentare la percentuale di utilizzo di biomasse nel gruppo SU2 a letto fluido.

4. Come riportato alla prescrizione n. 18 di pag. 160 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un programma di misure gestionali atto a garantire almeno l'esercizio nel rispetto del rendimento elettrico netto effettivo del 33% per entrambi i gruppi di produzione.

5. Come riportato alla prescrizione n. 91 di pag. 183 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore

dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmetterlo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, da attuare entro il 31 dicembre 2025, dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

6. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Gestore deve allegare l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Articolo 3**

#### ***(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)***

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Si prescrive al Gestore di provvedere alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.

4. Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, è tenuto a presentare la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

### **Articolo 5**

#### ***(Monitoraggio, vigilanza e controllo)***

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti con cadenza almeno annuale all'autorità competente.

4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 6**

##### **(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)**

1. La presente autorizzazione ha durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, fermo restando l'autorizzazione all'utilizzo del carbone quale combustibile fino al 31 dicembre 2025, nel rispetto del decreto ministeriale 10 novembre 2017 e della proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmessa alla Commissione europea in data 8 gennaio 2019.

2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la citata scadenza.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il



Gestore presenta, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Inoltre, il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

#### *Articolo 7 (Tariffe)*

1. Si prescrive al Gestore il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### *Articolo 8 (Autorizzazioni sostituite)*

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

#### *Articolo 9 (Disposizioni finali)*

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Enel Produzione S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Sardegna, alla Provincia del Sud Sardegna, al Comune di Portoscuso e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Sergio Costa

